

Provincia di Biella

**Subingresso nella titolarità di concessione d'acqua sotterranea, ad uso Civile, tramite pozzo in falda profonda, in Comune di Cerrione, assentito alla Società "SACMA S.p.A." con D.D. n° 1.162 del 01.08.2022. PRAT. CERRIONE16.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.162 del 01.08.2022

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

Di riconoscere, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii, salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Società "SACMA S.p.A." – con sede legale in Regione Veronese n. 10 – 13876 SANDIGLIANO - (Cod. fiscale: 00150440022) – il subingresso nella titolarità della Concessione assentita con D.D. 19 giugno 2008 n. 1.903 alla Società "Marchi & Fildi S.p.A.", per continuare a derivare l/s massimi 20 e l/s medi 0,048 d'acqua sotterranea, con un prelievo annuo di circa 1.500 metri cubi, estratti mediante un pozzo da acquifero profondo, in Comune di Cerrione (Fg. n° 8 – Mapp. n° 216) - per scopi Civili (ripristino scorte antincendio). Codice R.O.C.: BI-P-0696 - Fascicolo provinciale: CERRIONE16 – Cod. utenza regionale: BI10740 – Scadenza 18 giugno 2038. Di stabilire che la concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi e condizioni prescritti dal disciplinare n° 1.931 di Rep. - sottoscritto in data 09.05.2008 e approvato con la D.D. 1.903/2008 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 1.931 di Rep. del 09 maggio 2008

ART. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone e alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato